



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Sardegna**

DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Via Sidney Sonnino 37 - 6° piano
09125 CAGLIARI

Tel. e Fax: 070 657692

Internet: www.figcdelegazionecalcioa5-sardegna.com

www.figc-sardegna.it

STAGIONE SPORTIVA 2010-2011 COMUNICATO UFFICIALE N°04 del 12 Agosto 2010

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1. 1. Comunicato Ufficiale n° 50/A della F.I.G.C.

Si allega, al presente Comunicato, il [Comunicato Ufficiale n° 50/A](#), pubblicato dalla F.I.G.C., e inerente gli oneri finanziari determinati per la Stagione Sportiva 2010 / 2011.

1. 2. Comunicato Ufficiale n° 52/A della F.I.G.C.

Si riporta il testo integrale del Comunicato Ufficiale n° 52/A della F.I.G.C. pubblicato il 03 agosto 2010, avente per oggetto:

“ ABBREVIAZIONI DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E DI COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI”.

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2010/2011, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione territoriale;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l’art.33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;
 - delibera
- che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art.29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata

di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art.29 comma 4 lett.b) comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b), del Codice di Giustizia dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;
- Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;
- Gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- L'eventuale controparte- ove lo ritenga- potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.
- La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art.22, comma 11,C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

2. COMUNICAZIONI DELLA LND

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3. 1.LISTE DI SVINCOLO 2009 / 2010

Allegate al presente Comunicato Ufficiale di cui fanno parte integrante, si trasmettono le “ [Liste di Svincolo](#)” relative alla Stagione Sportiva 2009/ 2010 contenenti gli svincoli operati in base agli art. **107, 108, 109 e 32 bis** delle N.O.I.F. per le Società che svolgono Attività di Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile inclusi gli svincoli operati dalle Divisioni Nazionali del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile.

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE

IL RESPONSABILE REGIONALE

Alberto Carta

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il giorno 12 Agosto 2010